COMUNE DI BELMONTE CALABRO
Provincia di Cosenza

C.A.P. 87033 – Tel. 0982/400207- 0982400185 – Fax 0982/400608 – Cod. Fisc. 86000310788 – P.I. 01281140788

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Il Funzionario Responsabile
Del settore tecnico urbanistico assetto del territorio
Arch. DE CESARE Salvatore

prot. 1460 del 08/03/2021

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PROCEDURA SOTTO SOGLIA
ex art. 36, co. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016

AVVISO

Affidamento Gestione n°2 Depuratori Comunali in Località Santa Barbara e Vadi e n°03 Stazione di Sollevamento di collegamento al depuratore di Nocera Terinese e n°5 stazione all'interno del territorio .
Affidamento inoltre di tutta la gestione della Manutenzione Ordinaria e Straordinaria delle strutture oggetto dell'affidamento mediante lo svolgimento di una procedura Negoziata sotto soglia ex art. 36, co. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/16 -

Richiesta di manifestazione di interesse

L'anno duemilaventuno, il giorno 08 del mese di Marzo

Il Funzionario Responsabile del III Settore
Architetto De Cesare Salvatore

SIMOG CIG 8660272A87

Det. Trat.re N° 85 del 26/02/2021 Prot. n°1319

OGGETTO: Gara d'appalto mediante procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, per la Gestione della Depurazione sul territorio di Belmonte Calabro per la durata di anni due **Avviso per l'acquisizione di una manifestazione di interesse.**

Il Funzionario Responsabile

- Richiamata la determinazione a contrarre n. 85 Del 26/02/2021 prot.1319;
- Premesso che si rende necessario provvedere di affidare il servizio della Gestione n°2 Depuratori Comunali in Località Santa Barbara e Vadi e n°03 Stazione di Sollevamento di collegamento al depuratore di Nocera Terinese e n°5 stazione all'interno del

territorio . Affidamento inoltre di tutta la gestione della Manutenzione Ordinaria e Straordinaria delle strutture oggetto dell'affidamento

- Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per garantire la Gestione del Sistema Depurazione su tutto il territorio di Belmonte Calabro (cs) oltre alla gestione della Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di tutte le strutture oggetto dell'affidamento.
per la durata di due anni ;
- Visto la legge che regola gli affidamenti sotto soglia, che prevede l'individuazione degli operatori economici da invitare mediante avviso da pubblicare sul profilo committente al fine di acquisire la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione;

RENDE NOTO

che l'amministrazione intende individuare operatori economici da invitare ad una procedura sotto soglia per l'Affidamento della Gestione n°2 Depuratori Comunali in Località Santa Barbara e Vadi e n°03 Stazione di Sollevamento di collegamento al depuratore di Nocera Terinese e n°5 stazione all'interno del territorio .
Affidamento inoltre di tutta la gestione della Manutenzione Ordinaria e Straordinaria delle strutture oggetto dell'affidamento mediante lo svolgimento di una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, co. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/16 -

Richiesta di manifestazione di interesse

Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere al seguente indirizzo di PEC:comune.belmontecalabrocs@anutel.it entro le ore 12,00 del giorno 26/03/2021, utilizzando i modelli Allegato 1 e Allegati 2 e 3, parte integrante del presente avviso.

Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l'ufficio tecnico Comunale al seguente numero di telefono 0982400207, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 , tutti i giorni dal lunedì al venerdì
Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi di cui all'art. 80, che dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (**Allegati 2 e 3**):
1) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, che verranno meglio esplicitati nella dichiarazione di cui agli **Allegati 2 e 3** resa mediante DGUE e più precisamente:
a)
che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del RD 16.3.1942, n. 267 o che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
b) che nei propri confronti e con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza *(tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio);*
c) di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
A) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
B) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
C) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
D) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
E) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
F) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
G) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
H) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
(*tali dichiarazioni devono essere rese dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio*).
d)
1. che nell'anno antecedente la data riportata nelle presente richiesta di iscrizione non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'articolo 80, c. 1, del D.Lgs 18.4.2016, n. 50;
2. non sono state pronunciate sentenze la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati nell'art. 80, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
f) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016;
g) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. (*Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione*);
h) che la propria iscrizione all'elenco degli operatori economici non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
i) di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura e pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza;
l) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

m) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
n) che la ditta che rappresenta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione;
o) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. (*L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa*);
p) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
q) che l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (*la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio*);
r) che l'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
s) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del DPR 29.9.1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;
t) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;
u) di aver adempiuto all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
v) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS e l'INAIL e di essere in regola con i relativi versamenti e di applicare il CCNL del settore;
z) *(nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs 18.04.2016, n. 50)* di concorrere per i seguenti consorziati *(indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):*
aa) di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici;
bb) *(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)* che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all'impresa: e dichiara di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f e g) del D.lgs 18.04.2016, n. 50 rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;
cc) di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata in calce al presente modulo;

dd) di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura, di qualunque natura, presso i seguenti recapiti:

Posta elettronica: protocollo@comune.belmontecalabro.cs.it

Posta elettronica Certificata (PEC): comune.belmontecalabrocs@anutel.it
Ufficio Tecnico: tecnico@comune.belmontecalabro.cs.it

ee) di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii., a pena di nullità assoluta del contratto.
ff) ai sensi dell'art. 53, c. 16 ter del D.Lgs n. 165/01 e smi come introdotto dall'art. 1 della L. 190/2012 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara.
2) l'aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso un fatturato medio annuo, almeno pari ai seguenti importi (Iva esclusa): euro 400.000,00.

La procedura verrà svolta mediante l'utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione Piattaforma Informatica comunale TUTTO GARE e pertanto si rende necessaria l'abilitazione al seguente Servizio Informatico.
Verranno invitati alla procedura tutti gli operatori che manifesteranno il proprio interesse, nei termini e secondo le modalità stabilite, senza limitazione alcuna **(1)**.
Le caratteristiche tecniche del bene/servizio nonché la prestazione oggetto d'appalto sono i seguenti:
Affidamento Gestione n°2 Depuratori Comunali in Località Santa Barbara e Vadi e n°03 Stazione di Sollevamento di collegamento al depuratore di Nocera Terinese e n°5 stazione all'interno del territorio .
Affidamento inoltre di tutta la gestione della Manutenzione Ordinaria e Straordinaria delle strutture oggetto dell'affidamento
Il contratto avrà una durata di anni due a decorrere dalla Aggiudicazione del presente Bando , per cui si concluderà con il decorso del termine o con l'esaurimento dei fondi stanziati.
La base d'asta è pari ad €.70.000,00 (IVA esclusa) per un due anni
Il criterio di selezione dell'operatore economico è quello del minor prezzo/dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore Appalti, tel. 0982 400207, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica in precedenza ed in narrativa esplicitato
Responsabile del procedimento è Arch. De Cesare Salvatore Funzionario Comunale.
Si precisa, infine, che il presente avviso costituisce unicamente un invito a manifestare interesse e non comporta per l'Amministrazione l'assunzione di alcun obbligo nei confronti dell'operatore economico. La stazione appaltante si riserva di non dar seguito alla procedura in oggetto.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell'Ente Comune di Belmonte Calabro (cs) , nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione " Bandi e Contratti ", e su " Tutto Gare " Portale Informatico Telematico del Comune di Belmonte Calabro (cs) , per un periodo di 15 giorni.
Belmonte Calabro 08/03//2021

Il Funzionario Responsabile
Arch. De Cesare Salvatore

COMUNE DI BELMONTE CALABRO (Prov. di Cosenza)

Allegati:
- Allegato 1: Dichiarazione manifestazione di interesse
- Allegati 2 e 3: Dichiarazione di possesso dei requisiti mediante DGUE

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR)

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è il Comune di Belmonte Calabro (cs) ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec protocollo@comune.belmontecalabro.cs.it tel. 0982400207 , mail belmonte_calabro@tiscali.it fax 0982400208;
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il Dipendente con qualifica di Istruttore Sig. Antonio Veltri ed i relativi dati di contatto sono quelli già segnati .
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di.Belmonte Calabro (cs) implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

(1) Si fa presente al compilatore che, in conformità alle Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera n. 636 del 10 luglio 2019, paragrafo 3.6, nell'invitare gli operatori economici è necessario applicare il principio di rotazione, il quale "*comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidatario*".
Il paragrafo 3.7 delle suddette Linee guida dispone che il rispetto del principio di rotazione degli inviti fa sì che il reinvito del contraente uscente abbia carattere eccezionale e richieda un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli

affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del paragrafo 3.7, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

Si evidenzia, infine, che, in conformità al paragrafo 3.6 delle citate Linee guida, "*La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione*" (si vedano, tuttavia, in senso contrario, anche le sentenze del Consiglio di Stato 06/06/2019 n. 3831 e 05/11/2019 n. 7539).
Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. La stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilità ovvero di specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori), può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia.